



359/2025

Sent. n.

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO**

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al n. 80331/pensioni militari del registro di Segreteria,

**TRA**

il Sig. **XX** (C.F. omissis), nato  
a omissis (omissis) il omissis, residente ad omissis  
(omissis) in Via omissis n.  
omissis, rappresentato e difeso, giusta procura  
allegata al ricorso, dall'Avv. Santino Spina (C.F.  
SPNSTN87L07G273I), del Foro di Palermo, ed  
elettivamente domiciliato presso lo studio del  
medesimo, sito in Palermo, in via Pietro Scaglione,  
n. 20/A, che chiede di ricevere le comunicazioni  
inerenti al presente procedimento all'indirizzo

In caso di  
diffusione,  
omettere le  
generalità e gli  
altri dati  
identificativi  
dell'interessato,  
ai sensi dell'art.  
52, c. 3 D.Lgs.  
196/03

p.e.c. santinospina@pecavvpa.it o al n. fax  
091/204869;

- *ricorrente* -

### **CONTRO**

- **Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)**,  
(C.F. 80078750587), in persona del Presidente *pro-*  
*tempore*, con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n.  
21, rappresentato e difeso nel presente giudizio  
dall'Avv. Filippo Mangiapane (C.F. MNGFPP64T25F158Q,  
*p.e.c.*

avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it), ed  
elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare  
Beccaria, n. 29, giusta procura generale alle liti,  
allegata alla memoria di costituzione, che dichiara,  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del d.lgs. 26  
agosto 2016, n. 174, di voler ricevere tutte le  
comunicazioni inerenti il presente procedimento  
all'indirizzo p.e.c.

avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it;

- *resistente* -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 9.4.2025, celebrata con  
l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola

|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di<br>diffusione,<br>omettere le<br>generalità e gli<br>altri dati<br>identificativi<br>dell'interessato,<br>ai sensi dell'art.<br>52, c. 3 D.Lgs.<br>196/03 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Venanzini, l'Avv. Fabio Landolfi (per delega scritta), per la parte ricorrente e l'Avv. Flavia Incletolli per l'I.N.P.S., come da verbale;

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

**1.** Con ricorso depositato in data 2.4.2024 parte ricorrente agisce, in proprio, al fine di ottenere:

I. l'accertamento del diritto al ricalcolo della pensione n. 50573636, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 3, comma 7, d.lgs. n.165 del 1997;

II. con conseguente diritto del ricorrente alla corresponsione dei relativi arretrati risultanti dalla differenza tra quanto effettivamente percepito a titolo di ratei pensionistici sino alla data odierna, e quanto invece avrebbe dovuto percepire in ragione del ricalcolo più favorevole, differenze maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

1.1 In punto di fatto, rappresenta che:

a. è stato dipendente della Guardia di Finanza, dal 1° ottobre 1985 al 26 novembre 2021, data del suo collocamento in pensione per raggiunti limiti di età, quale Maresciallo Aiutante, e ad oggi è titolare

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

della pensione n. 50573636 calcolata con il sistema misto, in pagamento dal 26 novembre 2021;

b. essendo andato in pensione per aver raggiunto il limite di età ordinamentale (60 anni) e non avendo optato per l'accesso all'istituto dell'ausiliaria, visto che dall'analisi del proprio Mod. 5007 (v. all.1) non risulta inserito tale beneficio, in data 22 novembre 2023 domandava (all. 1) all'INPS il ricalcolo della propria pensione ai sensi e per gli effetti dell'incremento figurativo previsto dall'art.3, comma 7, d.lgs. n.165 del 1997 (c.d. Moltiplicatore) possedendo tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma (in vigore all'epoca della domanda - ndr),; il suo trattamento pensionistico è stato liquidato dall'istituto previdenziale con un importo lordo annuo pari ad euro 43.173,95 (v.all.4), e ciò in ragione della mancata applicazione del c.d. moltiplicatore;

c. decorsi 120 giorni da tale ultima data, la richiesta non ha mai ricevuto risposta;

d. nonostante il pieno diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del montante contributivo ai sensi dell'articolo 3, comma 7, d.lgs. n. 165 del 1997, il suo trattamento pensionistico è stato

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

liquidato dall'istituto previdenziale con un importo lordo annuo pari ad euro 43.173,95 (v.all.4), e ciò in ragione della mancata applicazione del c.d. moltiplicatore.

1.2 In punto di diritto:

I. eccepisce il diritto al ricalcolo della pensione in godimento ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 3, comma 7, d.lgs. n.165 del 1997 (c.d. Moltiplicatore), lamentandone il mancato inserimento e la mancata indicazione del mod. 5007 (all. 4).

1.3 In conclusione, chiede quanto sopra indicato (paragrafo 1).

**2.** In data 5.3.2025 l'I.N.P.S. si è costituito con memoria, allegando documentazione.

Nel merito ha comunicato che, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, il beneficio di cui all' art. 3, comma 7, d. lgs. n. 165 del 1997 è stato effettivamente erogato fin dalla prima liquidazione ed ha chiesto:

I. in via principale, rigettare la domanda in quanto inammissibile e infondata in fatto ed in diritto;

II. in subordine e salvo gravame dichiarare non dovuto il cumulo tra interessi e rivalutazione sulle

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

somme eventualmente riconosciute ai sensi dell'art. 16 l.n. 412 del 30.12.1991.

3. Con memoria depositata in data 31.3.2025, parte ricorrente contestava la misura del beneficio ex art. 3, comma 7, d. lgs. n. 165 del 1997 in concreto corrisposta dall'I.N.P.S. e concludeva insistendo per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e competenze da distrarre in favore del procuratore.

4. In esito all'udienza del 9.4.2025, questo Giudice, con ordinanza in data 10.4.2025, n. 58/2025, disponeva il rinvio della trattazione della causa al fine di consentire all'I.N.P.S. di disporre di un congruo termine per valutare ed eventualmente controdedurre alle argomentazioni prodotte con la memoria in epigrafe da parte ricorrente, nonché per consentire ad entrambe le parti di valutare la praticabilità di un componimento della controversia in sede stragiudiziale ovvero giudiziale, rinviando all'udienza odierna per la prosecuzione del giudizio.

5. In data 30.4.2025 l'I.N.P.S. depositava memoria con cui, eccependo, tra l'altro la natura di *mutatio libelli* della modifica della domanda attrice, ne eccepiva l'inammissibilità e ribadendo con ulteriori elementi la correttezza del calcolo operato,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

insisteva per le conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione.

6. In data 18.7.2025 parte ricorrente depositava memoria, ribadendo il contenuto e insistendo per le conclusioni già rassegnate con quest'ultima.

7. In data 21.7.2025 parte ricorrente depositava ulteriore memoria, di parziale correzione della precedente, ferme le conclusioni già rassegnate.

8. In esito all'udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo, letto al termine dell'udienza, riportato in calce.

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.

2. Parte ricorrente agisce, in proprio, al fine di ottenere:

I. l'accertamento del diritto al ricalcolo della pensione n. 50573636, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 3, comma 7, d.lgs. n.165 del 1997;

II. con conseguente diritto del ricorrente alla corresponsione dei relativi arretrati risultanti dalla differenza tra quanto effettivamente percepito a titolo di ratei pensionistici sino alla data

odierna, e quanto invece avrebbe dovuto percepire in ragione del ricalcolo più favorevole, differenze maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

3. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione, formulata dall'INPS, di inammissibilità della modifica della domanda.

3.1 Al riguardo mette conto evidenziare che, in realtà, la domanda iniziale di parte ricorrente è intesa ad eccepire un errore di calcolo del trattamento pensionistico in ragione del ritenuto mancato calcolo del beneficio compensativo di cui all'art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165 del 1997.

Con la memoria depositata in data 31.3.2025 parte ricorrente ha poi rimodulato, in diminuzione, la domanda, lamentando l'inesatta quantificazione di detto beneficio.

3.2 Ne deriva che, la parte ha ridotto il *quantum* del *petitum*, che tuttavia si basa sull'identica *causa petendi*, in situazione del tutto analoga a quanto avvenuto nella sterminata giurisprudenza in materia di art. 54 d.p.r. n. 1092 del 1973, che ha considerato

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

pacificamente ammissibile l'accoglimento della domanda modificata.

Peraltro, si nota che detta eccezione è stata formulata non nel corso della discussione nella prima udienza, quando è stata prospettata la questione alle parti, ma solo dopo, con la ridetta memoria.

3.3 Vertendosi in ipotesi di mero ricalcolo del trattamento pensionistico, va rigettata anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 153 c.g.c., in adesione alla giurisprudenza di appello di questa Corte che ha affermato, - in fattispecie identica in cui il ricorso di primo grado non è stato proposto in assenza di un provvedimento amministrativo di diniego, bensì proprio avverso la determina dell'ente previdenziale che non ha riconosciuto, in tesi dapprima integralmente e poi parzialmente, i benefici pretesi dal ricorrente - che *"come più volte affermato da questa Corte e da questa Sezione, in particolare (cfr. sentenza n. 17 del 2018), l'Amministrazione deve provvedere di ufficio alla liquidazione del provvedimento pensionistico, senza che il ricorrente debba avanzare apposita domanda; di conseguenza, il pensionato può adire l'autorità giudiziaria tutte le volte in cui risulti*

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*che la liquidazione dell'amministrazione non corrisponda a quanto da lui ritenuto dovuto....*

*La previa pronuncia amministrativa occorre, invece, quando la pretesa sia azionabile a domanda e comunque quando l'amministrazione, diversamente dal caso in esame, non si è pronunciata." (Cdc., Sez. I app., 10.12.2019, n. 274).*

Non è quindi rilevante, in tale ipotesi, che l'interessato non abbia tempestivamente proposto un'istanza di ricalcolo che è facoltativa, atteso che la determinazione della pensione ordinaria costituisce un procedimento d'ufficio e non ad istanza di parte, per quanto sopra esposto, che peraltro riguarda un'ipotesi di errore in fatto.

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**4.** Nel merito, il ricorso è infondato.

4.1 Pacifica è l'infondatezza della domanda iniziale, tesa ad ottenere genericamente il riconoscimento circa l'andamento del beneficio compensativo di cui all'art. 3, comma 7, d.lgs. 165/1997, atteso che, dopo la costituzione della parte resistente la stessa parte ricorrente ne ha dato atto, laddove ha ridotto la domanda limitandola alla definizione del quantum.

4.2 Anche la domanda intesa ad ottenere il ricalcolo nei termini indicati nella memoria di parte

ricorrente depositata in data in data 31.3.2025 è infondata.

La disposizione, di cui all'art. 3, comma 7, d.lgs. 165 del 1997 per quanto qui di interesse prevede che, per il personale rientrante nell'ambito di applicazione quale il ricorrente per essere appartenete alle Forze di Polizia ad ordinamento militare che ha optato per la rinuncia al collocamento in ausiliaria , *"il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione."*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Al riguardo, premesso che il montante contributivo è determinato sulla base dell'anno civile (e fiscale), deve evidenziarsi che la somma da porre a base di calcolo è l'imponibile dell'ultimo anno di servizio (quindi da calcolarsi a ritroso a partire dalla data di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età -nella specie dal 26.11.2020 al 25.11.2021), non dell'ultimo anno (anno civile) in cui si è prestato servizio (anno civile e fiscale) della cessazione dal servizio (nella specie, l'anno 2021).

Ne deriva che la moltiplicazione per 6, proposta da parte ricorrente, è valida solo in caso l'interessato

cessi dal servizio in data 31 dicembre: solo in tal caso, infatti, l'imponibile dell'ultimo anno di servizio viene a coincidere con l'imponibile dell'ultimo anno civile, sicché l'emolumento spettante è, incidentalmente, pari al moltiplicare per 6 l'imponibile dell'ultimo anno di servizio.

Viceversa, quando la data di cessazione dal servizio è diversa dal 31 dicembre mentre negli altri casi, necessariamente la base imponibile dell'ultimo anno di servizio differisce dalla base imponibile dell'ultimo anno (civile-fiscale) di cessazione dal servizio.

Ciò posto, il calcolo effettuato dall'INPS, come chiarito nella memoria depositata in data 30.4.2025 e nella relazione ad essa allegata, è corretto, atteso che è stata preso a base di calcolo l'imponibile dell'ultimo anno di servizio (decorrente a ritroso dal 25.11.2020) pari ad euro 70.275,79, che è stato moltiplicato per 5.

Va inoltre evidenziato che le censure svolte da parte ricorrente nella propria memoria si riferiscono a documenti diversi da quelli qui rilevanti, che sono quelli riferiti alla pensione privilegiata, costituiti dal mod. SM 5007 (all. 4 al ricorso) e dal

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

relativo foglio di calcolo M (all. 4 all'atto di costituzione dell'INPS).

Come reso esplicito dalla memoria dell'INPS ed allegata relazione, depositate in data 30.4.2025, l'importo del montante dell'anno 2021, per effetto del moltiplicatore, ammonta ad euro 411.310,38 (riga 26 foglio M già richiamato), per inciso più conveniente per l'interessato rispetto alla somma di euro 380.658,90, indicata nella memoria di parte ricorrente.

Ne deriva che il beneficio finale è pari alla somma effettivamente corrisposta dall'INPS.

Peraltro, sul punto parte ricorrente si è limitata a ribadire, con l'ultima memoria, quanto già asserito con la prima memoria tuttavia con riferimento al foglio di calcolo relativo alla pensione ordinaria (all. 3 della costituzione dell'INPS) e non viceversa al corretto foglio di calcolo relativo alla pensione privilegiata (all. 4 alla costituzione dell'INPS), limitandosi a contestare in via generale il criterio seguito dall'INPS, senza approfondire, con il raffronto puntuale dei calcoli delle somme derivanti dai due criteri di calcolo controversi, la specifica peculiarità del calcolo evidenziata dall'INPS nella

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

relazione depositata con la memoria in data  
30.4.2025.

5. Conclusivamente il ricorso è infondato.

6. Le oscillazioni giurisprudenziali giustificano  
la compensazione delle spese del giudizio, ex art.  
31, comma 3, c.g.c..

7. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art.  
31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio  
pensionistico.

#### **PER QUESTI MOTIVI**

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la  
Regione Lazio, in composizione monocratica  
definitivamente pronunciando:

- rigetta il ricorso;
- compensa le spese del giudizio;
- nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del  
23.7.2025.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

**DECRETO**

In caso di  
diffusione,  
omettere le  
generalità e gli  
altri dati  
identificativi  
dell'interessato,  
ai sensi dell'art.  
52, c. 3 D.Lgs.  
196/03

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

**DISPONE**

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 29.07.2025  
per il Dirigente**

**F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO  
VINICOLA  
CORTE DEI CONTI  
29.07.2025 09:39:27  
GMT+02:00

In caso di  
diffusione,  
omettere le  
generalità e gli  
altri dati  
identificativi  
dell'interessato,  
ai sensi dell'art.  
52, c. 3 D.Lgs.  
196/03